

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A

ITWEB EXPERIENTIAL TOURISM AND WELLNESS 2021

DOLOMITI SHOW LONGARONE 2021

TTG RIMINI 2021

MICE TRADE SHOW VENEZIA 2021

ITWEB USA - CANADA 2021

IMEX LAS VEGAS 2021

ART CITY EXCHANGE ROMA 2021 IBTM BARCELLONA 2021

ITINERANDO ESPERIENZE IN VIAGGIO PADOVA 2022 ITB BERLINO 2022

TRA

 \mathbf{E}

di seguito denominate congiuntamente "le parti"

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n. è stata approvata la partecipazione della Regione del Veneto alle seguenti manifestazioni fieristiche:
 - ITWeb Experiential Tourism and Wellness (26-27 maggio 2021);
 - DOLOMITI Show di Longarone (11-12 ottobre 2021);
 - TTG Travel Experience di Rimini (13-15 ottobre 2021);
 - MICE Trade Show Venezia (18-23 ottobre 2021);
 - ITWeb USA e CANADA (19-21 ottobre 2021);
 - IMEX America di Las Vegas (9-11 novembre 2021);
 - ART CITIES EXCHANGE di Roma (18-21 novembre 2021);
 - IBTM World di Barcellona (30 novembre 2 dicembre 2021);
 - ITINERANDO Esperienze in Viaggio di Padova (29-30 gennaio);
 - ITB Berlino (9-13 marzo 2022);
- con il predetto provvedimento è stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. delle dell'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse alla partecipazione regionale alle predette manifestazioni fieristiche





LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

La Società si impegna a svolgere l'attività di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione regionale alle manifestazioni indicate nelle premesse, e in particolare:

- ITWeb Experiential Tourism and Wellness (26-27 maggio 2021): acquisizione dalla Società Comitel & Partners S.r.l, organizzatore in esclusiva, dell'evento, di n. 10 agende per gli operatori veneti - per un importo di € 18.000,00 (IVA compresa);
- DOLOMITI Show di Longarone (11-12 ottobre 2021): acquisizione da Longarone Fiere S.r.l. di un'area preallestita di circa 30 mq per la promozione turistica regionale e con l'utilizzo di un'area attrezzata per organizzare un workshop tra 40 buyers, selezionati tra i buyers invitati al "Buy Veneto", e i sellers bellunesi per la contrattazione di prodotti turistici per un importo di € 42.000,00 (IVA compresa);
- TTG Travel Experience di Rimini (13-15 ottobre 2021): acquisizione spazio di circa 300 mq ed allestimento dello stand regionale per un importo di € 220.000,00 (IVA compresa);
- MICE Trade Show Venezia (18-23 ottobre 2021): acquisizione dalla Società Eureka MICE International di 4/5 desk, partecipazione degli educational, eventi online e webinar previsti in avvicinamento all'evento da maggio in poi per un importo di € 80.000,00 (IVA compresa);
- ITWeb USA e CANADA (19-21 ottobre 2021): acquisizione dalla Società Comitel & Partners S.r.l., organizzatore in esclusiva, dell'evento, di n. 10 agende per gli operatori veneti per un importo di € 13.000,00 (IVA compresa);
- IMEX America di Las Vegas (9-11 novembre 2021): acquisizione di 3 postazioni e relative agende all'interno dell'area ENIT per un importo di € 15.000,00 (IVA compresa);
- ART CITIES EXCHANGE di Roma (18-21 novembre 2021): acquisizione dalla Società Comitel &
 Partners S.r.l., organizzatore in esclusiva, di un desk info-point attrezzato, di una pagina istituzionale
 all'interno del catalogo della manifestazione, dell'accredito agli incontri B2B per 10 operatori veneti e di
 un educational con i buyers partecipanti in località venete per un importo di € 25.000,00 (IVA compresa);
- IBTM World di Barcellona (30 novembre 2 dicembre 2021): acquisizione di n. 7 postazioni e relative agende all'interno dell'area ENIT per un importo di € 45.000,00 (IVA compresa);
- ITINERANDO Esperienze in Viaggio di Padova (29-30 gennaio 2022): acquisizione da Padova Hall SpA di un'area preallestita di circa 60mq in collaborazione con i Consorzi di promozione turistica, le OGD e le reti di impresa del settore, per promuovere gli itinerari turistici e i percorsi cicloturistici per un importo di € 40.000,00 (IVA compresa);
- ITB Berlino (9-13 marzo 2022): acquisizione di circa 300mq e allestimento dello stand regionale per un importo di € 215.000,00 (IVA compresa).

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 – Durata e copertura spese

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina in data 30 giugno 2022, salvo eventuali proroghe. A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società, è riconosciuto un importo totale massimo di € 713.000,00 (IVA compresa).

Al fine di un concorso alle spese, secondo quanto previsto con DGR n. del la Società richiederà agli operatori veneti che parteciperanno alla ITB di Berlino, e indicati dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, una quota di partecipazione a titolo di mero rimborso per le spese sostenute pari a € 400,00 (IVA esclusa) per la disponibilità di un tavolo-contrattazioni personalizzato e di un'agenda di appuntamenti prestabilita e di € 800,00 (iva esclusa) per un desk-personalizzato e un'agenda appuntamenti ed € 4.000,00 (iva esclusa) per l'area di 8 mq personalizzata dedicata a Venezia.

Tali quote per un totale di € 20.000,00, introitate e contabilizzate a cura del soggetto societario che provvederà secondo normativa di legge all'autonoma gestione contabile, saranno oggetto di rendiconto nello stato dell'entrata dell'iniziativa e saranno utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel budget preventivo e oggetto di successiva ricognizione e approvazione da parte della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.





Articolo 3 - Piano finanziario e modalità di pagamento

L'importo di € 733.000,00 (IVA compresa), così come stabilito dalla DGR n. del, di cui € 713.000,00 a carico della Regione del Veneto ed € 20.000,00 a carico degli operatori veneti partecipanti, si intende comprensivo di tutti i costi necessari alla buona realizzazione dell'iniziativa. La somma a carico della Regione di € 713.000,00 sarà erogata alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione dell'avvio delle attività e a seguito di presentazione di regolare fattura.

La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento, potranno essere utilizzate per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alla manifestazione.

Qualora, alla data di scadenza della presente Convenzione, risultino non impiegati, parzialmente o nella loro totalità, gli stanziamenti liquidati alla Società, quest'ultima dovrà provvedere quanto prima al riaccredito delle somme residuali alla Regione; tali somme non potranno in nessun caso essere oggetto di forme di compensazione.

Articolo 4 - Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli

Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verifichino ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 - Recesso e inadempimenti

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 - Divieto di cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 - Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.





Articolo 8 - Responsabilità ed obblighi

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 - Registrazione

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 - Arbitrato

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del C.P.C.

Articolo 11 - Norma di rinvio

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005

Per la Regione del Veneto Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione Per Veneto Innovazione S.p.A. L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante



